Allegato A

REGIONE TOSCANA

COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena

Provincia di Siena

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA" - ANNO SCOLASTICO 2018/2019

L'attuale quadro normativo di riferimento è costituito dalla Legge regionale 32/2002, che conferma un ampio raggio di azione delle politiche regionali per il diritto allo studio, volte a garantire pari opportunità di accesso all'istruzione scolastica rimuovendo ostacoli di ordine economico, sociale e culturale ed a perseguire il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema educativo nel suo complesso. In tale ambito si inserisce il sistema di provvidenze economiche individuali a carattere selettivo, destinate a studenti delle scuole statali, paritarie private e degli Enti Locali, secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate.
In conformità con quanto disposto dal Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020, approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 e dal Documento di Economia e Finanza regionale DEFR 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 27 settembre 2017, dalla nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 97 del 20 dicembre 2017, che costituiscono il punto di riferimento operativo per la definizione degli indirizzi annuali, ed in particolare dal Progetto regionale 12 "Successo Scolastico e Formativo" che prevede, al punto 2, interventi destinati a studenti delle scuole residenti in Toscana, appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate, per sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica con l'obiettivo di garantire il diritto allo studio, nonché dagli Indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale con atto n. 381 del 9/04/2018, il Comune della Città di Chiusi emana il bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale "Pacchetto scuola" per l'anno scolastico 2018/2019.

Art. 1
Finalità generali

Il presente bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili al fine di promuoverne l'accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado, garantendo, nel contempo, quanto più possibile la massima omogeneità ed equità sul territorio regionale.

Art. 2
Destinatari ed entità del "Pacchetto scuola"

Il "Pacchetto scuola" per l'anno scolastico 2018/2019 è destinato a studenti residenti in Toscana iscritti ad una **scuola secondaria di primo o secondo grado**, statale, paritaria privata o degli Enti locali, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di **euro 15.748,78**. Nel caso di studenti che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età alla data della domanda, nei casi previsti l'ISEE deve essere calcolato ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 in quanto riferito a prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

Il “Pacchetto scuola” viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza nel rispetto degli importi dell'incentivo, di cui all'art. 5 del presente bando.
Il beneficio può essere utilizzato per:

- acquisto libri di testo;
- acquisto altro materiale didattico;
- servizi scolastici.

Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa, ma a conservarla per esibirla in caso di eventuali controlli.
In caso di diversa residenza fra genitore richiedente e minore interessato, si fa riferimento al minore.

Art. 3
Requisiti di accesso all'incentivo economico individuale

Il “Pacchetto scuola” può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:

a) *requisiti economici:* l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE Minorenne nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore di 15.748,78 euro;

b) *requisiti anagrafici*: residenza nel Comune di Chiusi, età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).

I requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%.

Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne.

Gli studenti residenti in Toscana e frequentanti scuole localizzate in altra regione contermini possono richiedere il beneficio al proprio comune di residenza, salvo che la regione nella cui scuola si è iscritti non applichi il principio di frequenza; in ogni caso il contributo delle due regioni non può essere cumulato.

Art. 4
Modalità e condizioni per l’accesso all’incentivo

L’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” è attribuito ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando secondo una graduatoria unica comunale stilata in ordine di ISEE crescente, fino e non oltre il valore massimo di euro 15.748,78 senza distinzione di ordine e grado di scuola.
In caso di parità, si terrà conto dell’ordine di presentazione della domanda all’ufficio protocollo.

Art. 5
Importo dell'incentivo

L’importo del “Pacchetto scuola” è unico per ogni ordine di scuola (secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) e classe di corso.

Tabella importi standard regionali

	Importo standard euro	**Importo minimo (70%) euro**
Scuola secondaria I e II grado (tutte le classi di corso)	280	196

Art. 6
Documentazione prescritta

Ai fini della partecipazione al presente bando la documentazione da presentare è la seguente:

- la domanda d'ammissione al bando diretta al Sindaco del Comune di residenza dello/della studente/studentessa;
- la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).

Non è richiesta documentazione di spesa, che deve essere conservata per esibirla in caso di eventuali controlli.
Il richiedente la concessione "Pacchetto scuola" deve dichiarare qual è la situazione economica del proprio nucleo familiare, come da attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n. 159/13.
Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
Il richiedente deve altresì dichiarare di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sul trattamento dei dati personali, che:

– i dati raccolti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate nell'ambito dei procedimenti d'assegnazione dei contributi finanziari, di cui al presente bando;
– i dati richiesti nella/e domanda/e devono essere obbligatoriamente indicati per non incorrere in un'esclusione dal/i bando/i;
– i dati in possesso dell'amministrazione potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal Codice.
– i dati finali necessari alla formulazione delle graduatorie sono pubblici;
– presso il Comune, Ufficio Scuola e Servizi Sociali, Piazza XX Settembre n. 1, l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo.

Il richiedente la concessione "Pacchetto scuola", qualora intenda avvalersi delle eccezioni previste per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66% (vedere nello specifico l'art. 3 del presente bando), deve dichiararlo indicando la data del rilascio della certificazione e l'ente emanante (art. 15, punto 2, della Legge n. 183 del 12/11/11).

Art. 7
Termini e modalità per la presentazione delle domande

La domanda d'ammissione al bando, redatta sull'apposito Modello A, diretta al Sindaco del Comune di residenza dello/della studente/studentessa, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante deve essere presentata al **Comune di Chiusi**, **Ufficio Protocollo, Piazza XX Settembre n.1, dal giorno 19/4/2018 ed ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL GIORNO 15/06/2018.**
In alternativa potrà essere spedita tramite raccomandata A.R. (in questo caso farà fede il timbro postale) o via PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo protocollo.chiusi@legalmail.it o

tramite il portale APACI (https://web.e.toscana.it /apaci) al Comune di Chiusi entro il termine suddetto.
Per l'invio della domanda a mezzo PEC il richiedente deve essere munito di una propria casella di posta elettronica certificata. Non è valido l'invio con una casella di posta elettronica non certificata.
Per l'invio tramite APACI, il portale messo a disposizione dalla Regione Toscana per la trasmissione e la ricezione dei documenti digitali certificati, occorre accreditarsi sul portale mediante la tessera sanitaria o con login e password. La domanda può essere firmata con firma digitale o con firma autografa, in questo ultimo caso deve essere allegata copia del documento di identità.
In caso di attestazione ISEE con annotazioni per omissioni o difformità, la domanda di ammissione al bando potrà essere accettata solo se entro il termine di scadenza di cui al comma precedente il richiedente procederà secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 5 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 8
Accertamenti sulla veridicità delle Dichiarazioni sostitutive uniche prodotte

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la concessione dell'incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Il Comune è tenuto a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito (comma 3 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente erogato.
Il Comune effettuerà controlli, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte. Detti controlli devono in ogni caso interessare almeno il 10% dei soggetti risultanti aventi diritto al beneficio. In caso di ragionevole dubbio su determinate dichiarazioni sostitutive uniche si procede ad inviare istanza alla Guardia di Finanza della Provincia/Città Metropolitana di riferimento.
Resta ferma l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
I Comuni danno comunicazione alle Province e alla Città Metropolitana dell'esito dei controlli a campione sulle dichiarazioni ISEE utilizzando il format previsto.

Art. 9
Termine di riscossione risorse assegnate

Il termine ultimo di riscossione del contributo da parte del beneficiario è di 90 giorni a far data dalla comunicazione**,** oltre tale data decade il diritto alla riscossione.

Art. 10
Esito del bando

La graduatoria degli ammessi al bando, in quanto in possesso dei requisiti previsti dallo stesso, composta secondo i criteri di cui al precedente art.3, **sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Chiusi entro il 25/6/2018 e sul sito istituzionale del Comune stesso**.
I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando possono inoltrare ricorso avverso tale graduatoria entro i 15 giorni successivi dalla sua pubblicazione. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Comune (Servizi al Cittadino, Ufficio Scuola e Servizi Sociali, Piazza XX settembre n. 1, 53043 - Chiusi).
Anche a seguito dell'assegnazione effettiva delle risorse al Comune, verrà approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari.

Art. 11
Informazioni sul bando

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.chiusi.si.it/amministrazione trasparente/sezione altri bandi. La documentazione è reperibile anche presso l'Ufficio l'Ufficio protocollo /URP del Comune della Città di Chiusi, Piazza XX Settembre n. 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Chiusi – Servizi al Cittadino Ufficio Scuola e Servizi Sociali, (tel. 0578/223625, 0578/223640 e-mail: ufficio.scuola@comune.chiusi.si.it).

Chiusi, 19/04/2018

Il Responsabile del Servizio
Dr. Marco Socciarelli